ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/23/CE IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE E DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE (RIFUSIONE), CHE NE DISPONE L'ABROGAZIONE

Art. 4-sexies

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4-bis quando immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'attrezzatura a pressione o un insieme gia' immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto. (2)

Versione in vigore dal 19 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-93-2000/art-4-sexies-casi-in-cui-gli-obblighi-dei-fabbricanti-si-applicano-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

sexies